



REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA

(Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99, n. 552 del 2006, n. 270 del 2008, n. 85 del 2012, n. 64 del 2014, n. 35 del 26.01.2016, n. 344 del 22.06.2016, n. 582 del 31.10.2016 e da ultimo con D.D. n. 92 del 13.02.2017)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1.1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi che la Scuola Normale Superiore (*Scuola*) destina all'attività di sostegno e promozione alla ricerca scientifica.

1.2. I fondi possono essere utilizzati anche per la realizzazione di progetti cofinanziati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (*MIUR*) e con altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

SEZIONE I

FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI RICHIESTA

Art. 2

(Fondi per la ricerca)

2.1. Sono istituiti i seguenti fondi per la ricerca determinati annualmente in sede di approvazione del budget:

- a) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola nelle modalità illustrate nel successivo art. 4;
- b) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola in regime di cofinanziamento con il MIUR o con altri soggetti pubblici e/o privati, italiani o stranieri (di seguito progetti cofinanziati).

Art. 3

(Soggetti interessati)

3.1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al precedente art. 2 esclusivamente i soggetti che rivestono una delle seguenti posizioni nella Scuola:

- professore di ruolo di prima o di seconda fascia, anche su convenzione con regime d'impegno presso la Scuola non inferiore al 50%;
- ricercatore a tempo indeterminato, anche su convenzione con regime d'impegno presso la Scuola non inferiore al 50%;
- ricercatore a tempo determinato, salvo il caso in cui la relativa posizione contrattuale sia integralmente finanziata e rendicontata nell'ambito di progetti finanziati da altri enti.

Art. 4

(Tipologie di finanziamento)

4.1. I finanziamenti erogati dalla Scuola possono avere le seguenti finalità:

- a) supporto della ricerca di base;

- b) supporto all'avvio della ricerca dei nuovi docenti nel loro primo anno di attività presso la Scuola;
 - c) attivazione o cofinanziamento di assegni di ricerca, con relativa dotazione per ricerca;
 - d) progetti di ricerca di durata annuale o biennale, anche coordinati con partner esterni;
 - e) progetti di ricerca integrati di durata triennale;
 - f) inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi per collaborazioni di ricerca o di supporto alla ricerca, anche funzionali allo svolgimento di attività didattiche complementari e seminariali.
- 4.2. Possono inoltre accedere al finanziamento per progetti di ricerca annuali e biennali anche gli assegnisti di ricerca la cui posizione contrattuale sia finanziata nell'ambito della modalità prevista dal successivo art. 7.
- 4.3. Ciascun soggetto può figurare in un solo progetto di ricerca, come proponente o semplice partecipante.

Art. 5

(Modalità di richiesta di finanziamento per ricerca di base)

5.1. I soggetti interessati presentano ogni anno all'ufficio competente, entro il termine fissato dall'avviso interno emesso dal Direttore o suo delegato, il programma scientifico per ricerca di base riferito all'anno stesso, con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) presentazione della ricerca (stato dell'arte, motivazioni e obiettivi);
- b) preventivo di massima dei costi finalizzati alla ricerca, articolato in beni durevoli, prestazioni occasionali, altri costi (consumo e funzionamento, missioni e stage, organizzazione convegni, inviti e seminari, pubblicazioni).

Art. 6

(Modalità di richiesta di finanziamento di avvio per nuovi docenti)

6.1. I docenti di nuova nomina presso la Scuola possono chiedere, in modalità non competitiva, un finanziamento finalizzato a favorire l'avvio delle proprie attività di ricerca nel primo anno di attività, presentando all'ufficio competente il programma scientifico riferito all'anno stesso, con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) descrizione della ricerca (stato dell'arte, motivazioni e obiettivi);
- b) disponibilità di altri fondi di ricerca;
- c) piano finanziario articolato in spese di investimento e di funzionamento, per assegni di ricerca e per contratti di collaborazione alla ricerca o di supporto alla ricerca, per missioni e stage, per pubblicazioni, per organizzazione di convegni e per inviti, anche funzionali allo svolgimento di attività didattiche complementari e seminariali.

Art. 7

(Modalità di richiesta di finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca)

7.1. I soggetti interessati presentano all'ufficio competente, entro i termini fissati annualmente dall'avviso interno emesso dal Direttore o suo delegato, domanda di finanziamento, o di solo cofinanziamento, di assegni di ricerca con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) tema della ricerca e suo inquadramento nel programma di ricerca presentato a inizio anno;
- b) ammontare richiesto, specificando se trattasi di finanziamento o cofinanziamento, indicando in questo caso la provenienza dei fondi concorrenti;
- c) durata e data di inizio.

7.2. Nel citato avviso interno è inoltre indicato il termine entro cui gli assegni finanziati, o cofinanziati, devono essere banditi.

7.3. In caso di cofinanziamento, l'importo annuo non può superare il 50% di una singola annualità dell'assegno. Il cofinanziamento è inoltre riservato alla sola integrazione di fondi di provenienza esterna, con esclusione di quelli erogati dal MIUR in tutte le possibili modalità (FFO, progetti di ricerca, ecc.), la

cui disponibilità sia già documentata al momento della richiesta e il cui periodo di utilizzo sia compatibile con i termini definiti per l'emissione del relativo bando.

Art. 8

(Modalità di richiesta di finanziamento di progetti di ricerca annuali o biennali, anche coordinati con partner esterni)

8.1. I soggetti interessati presentano all'ufficio competente, entro il termine fissato annualmente dal bando interno emesso dal Direttore o suo delegato, i progetti di ricerca annuali o biennali, anche coordinati con partner esterni. La domanda deve contenere ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) titolo della ricerca;
- b) durata del progetto;
- c) obiettivi della ricerca;
- d) stato dell'arte e motivazione della ricerca;
- e) curriculum scientifico aggiornato del proponente, con indicazione delle sue pubblicazioni degli ultimi tre anni;
- f) personale interno coinvolto, con indicazione delle relative pubblicazioni degli ultimi tre anni;
- g) personale esterno coinvolto;
- h) descrizione analitica di ogni voce di spesa preventivata con suddivisione in spese di investimento e di funzionamento, per assegni di ricerca e per contratti di collaborazione alla ricerca o di supporto alla ricerca, per missioni e stage, per pubblicazioni, per organizzazione di convegni e per inviti, anche funzionali allo svolgimento di attività didattiche complementari e seminari;
- i) eventuali partnership e risorse portate a cofinanziamento;
- j) eventuale struttura di ricerca, interna o esterna alla Scuola, coinvolta nel progetto;
- l) eventuali strutture esterne dei cui beni o servizi ci si avvalga per la realizzazione del progetto.

8.2. Nel caso si verifichi l'eventualità di cui al precedente punto j), alla domanda dovrà essere allegata la lettera di disponibilità del responsabile della struttura coinvolta. Qualora inoltre si verifichi l'eventualità di cui al precedente punto l), in caso di finanziamento della proposta, il proponente dovrà certificare, nella modalità definita dal bando, di aver ottenuto l'autorizzazione all'accesso in ciascuna delle strutture indicate.

8.3. Nel caso di progetti biennali, il proponente deve indicare le quote di finanziamento richieste suddivise per annualità.

8.4. In caso di progetti coordinati con partner esterni, possono partecipare al partenariato:

- a) le università nazionali ed estere, pubbliche e private;
- b) gli enti pubblici di ricerca nazionali;
- c) gli enti di ricerca esteri;
- d) i centri di ricerca industriali.

8.5. Al momento della proposta, ciascun partner esterno deve presentare una lettera d'intenti firmata dal proprio legale rappresentante con cui si sottoscrive l'impegno a stipulare, in caso di finanziamento, un accordo di collaborazione con la Scuola nell'ambito dell'attività del progetto, impegnando risorse finanziarie proprie e indicando il responsabile scientifico dell'unità di ricerca.

8.6. Tra le risorse finanziarie proprie è esclusa la valorizzazione dei costi corrispondenti all'impegno nelle attività del progetto del personale strutturato e i costi derivanti dall'ammortamento dei beni strumentali.

8.7. Alla lettera di intenti deve essere allegato un formulario contenente i seguenti dati dell'unità:

- a) nome e cognome del responsabile scientifico e posizione nel proprio ente;
- b) titolo della ricerca;
- c) curriculum scientifico del responsabile scientifico ed elenco delle sue pubblicazioni degli ultimi tre anni;
- d) personale e strutture interne coinvolte;

e) scheda sintetica del budget dell'unità di ricerca, rappresentando le seguenti macro-voci di costo: costi di investimento (attrezzature scientifiche e tecniche), costi del personale (assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali), altri costi di esercizio (consumo e funzionamento, missioni e stage, pubblicazioni, organizzazione convegni, inviti e seminari);

f) dichiarazione del responsabile di scientifico relativa alla presa visione e sottoscrizione del contenuto scientifico della proposta.

8.8. Il cofinanziamento proposto da ciascun partner esterno non deve essere inferiore ad una percentuale del finanziamento richiesto alla Scuola, la cui misura è definita nel bando interno.

8.9. In caso di finanziamento del progetto, tra la Scuola e gli enti partner viene formalizzato un accordo di collaborazione scientifica per lo svolgimento delle attività previste nella proposta, il cui contenuto scientifico ne è parte integrante. L'attività del progetto ha poi ufficialmente inizio il giorno di sottoscrizione di tale accordo.

8.10. Ciascun partner esterno gestisce presso la propria sede i fondi oggetto del cofinanziamento del progetto, presentando al termine dell'attività il rendiconto dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 9

(Modalità di richiesta di finanziamento di progetti di ricerca integrati triennali)

9.1. I professori di ruolo di prima o di seconda fascia della Scuola, anche su convenzione con regime d'impegno presso la Scuola al 100%, possono presentare all'ufficio competente, entro il termine fissato dal bando interno emesso dal Direttore o suo delegato, i progetti integrati di durata triennale per rappresentare rilevanti esigenze di integrazione in ampi settori di ricerca non che non possono essere soddisfatte dai progetti di cui al precedente art. 8.

9.2. I progetti devono essere illustrati in un ampio documento comprendente i seguenti elementi:

a) il programma scientifico, comprendente a sua volta la descrizione dello stato dell'arte, gli obiettivi complessivi della ricerca, gli obiettivi intermedi temporalmente definiti, le competenze presenti nella Scuola;

b) i motivi per cui l'attività di ricerca proposta non possa essere svolta nell'ambito dei progetti di ricerca annuali o biennali;

c) l'elenco delle risorse umane coinvolte (interne ed esterne) e le loro eventuali competenze specifiche in relazione al progetto proposto.

9.3. Le proposte devono in dettaglio fornire le seguenti informazioni:

a) titolo della ricerca;

b) progetto scientifico;

c) curriculum scientifico aggiornato del proponente, con indicazione delle sue pubblicazioni degli ultimi tre anni;

d) personale interno coinvolto, con indicazione delle relative pubblicazioni degli ultimi tre anni;

e) personale esterno coinvolto;

f) descrizione analitica di ogni voce di spesa preventivata, indicando le quote riferite a ciascuna annualità, con suddivisione in spese di investimento e di funzionamento, per assegni di ricerca e per contratti di collaborazione alla ricerca o di supporto alla ricerca, per missioni e stage, per pubblicazioni, per organizzazione di convegni e per inviti, anche funzionali allo svolgimento di attività didattiche complementari e seminariali;

g) eventuale struttura di ricerca, anche esterna alla Scuola, coinvolta nel progetto;

h) eventuali strutture esterne dei cui beni o servizi ci si avvalga per la realizzazione del progetto.

9.4. Nel caso si verifichi l'eventualità di cui al precedente punto g), alla domanda dovrà essere allegata la lettera di disponibilità del responsabile della struttura coinvolta. Qualora inoltre si verifichi l'eventualità di cui al precedente punto h), in caso di finanziamento della proposta, il proponente dovrà certificare, nella modalità definita dal bando, di aver ottenuto l'autorizzazione all'accesso in ciascuna delle strutture indicate.

Art. 10

(Modalità di richiesta di finanziamento per progetti cofinanziati)

10.1. I soggetti indicati nell'art. 3.1, che siano interessati a partecipare a bandi emessi da altri enti finanziatori e che richiedano un cofinanziamento in denaro da parte della Scuola, presentano una richiesta documentata all'ufficio competente

10.2. La richiesta deve contenere i seguenti dati: riferimenti del bando, titolo del progetto, breve descrizione dello stesso, budget proposto con indicazione delle voci oggetto del cofinanziamento e altri aspetti specifici del programma di ricerca

Art. 11

(Modalità di richiesta di finanziamento di inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi)

11.1. I soggetti interessati presentano all'ufficio competente, almeno due mesi prima della data prevista della visita, una proposta di invito con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico ed eventualmente didattico che giustifichi la richiesta:

- a) obiettivi della ricerca o del supporto alla ricerca;
- b) motivazione della collaborazione;
- c) contenuto della collaborazione ed eventuale programma didattico o seminariale;
- d) periodo di soggiorno;
- e) esperienze precedenti dei visitatori;
- f) compenso mensile previsto nei limiti massimi definiti anno per anno dalla Scuola.

SEZIONE II**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI****Art. 12**

(Commissione preposta alla valutazione)

12.1. La valutazione delle richieste di finanziamento interno è affidata a un'apposita commissione, denominata "Commissione Ricerca", costituita con provvedimento del Direttore, sentiti i pareri dei Consigli delle Strutture accademiche.

12.2. I componenti della Commissione Ricerca non possono presentare le richieste di finanziamento previste nei precedenti artt. 8, 9 e 11.

Art. 13

(Assegnazione dei fondi per ricerca di base)

13.1. Nel primo triennio di applicazione, ai soggetti proponenti è riconosciuto ogni anno un importo forfettario definito nell'avviso interno emesso dal Direttore o suo delegato. L'assegnazione è ridotta proporzionalmente qualora sia prevista la conclusione del rapporto con la Scuola in corso d'anno e in caso di convenzione con regime d'impegno presso la Scuola inferiore al 100%.

13.2. I programmi presentati e i risultati conseguiti concorreranno alla valutazione interna alla Scuola dell'attività di ricerca svolta nel triennio.

13.3. Negli anni successivi l'assegnazione terrà conto dei risultati della più recente valutazione individuale, che sarà svolta con periodicità triennale.

Art. 14

(Assegnazione dei fondi per finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca)

14.1. L'esame e la selezione delle domande presentate sono affidati ai Consigli delle singole Strutture accademiche a cui afferiscono i proponenti. L'elenco delle proposte selezionate viene successivamente

inviato alla Commissione Ricerca in un ordine di priorità che tenga conto dei seguenti criteri, e di altri eventualmente indicati nell'avviso interno:

- a) precedenti attribuzioni per assegni di ricerca al singolo proponente;
- b) precedenti attribuzioni per assegni di ricerca nell'ambito dell'area scientifica del proponente;
- c) congruenza del tema dell'assegno con le linee di ricerca della Scuola.

14.2. In situazioni di parità, è data priorità ai proponenti con minore anzianità di ricerca.

14.3. Le eventuali proposte non selezionate in una tornata possono, su richiesta del proponente, essere riconsiderate in una tornata successiva.

14.4. La Commissione Ricerca effettua la verifica degli elenchi pervenuti dalle Strutture accademiche, al fine di accertare l'ammissibilità delle richieste rispetto al quadro complessivo dei finanziamenti interni nell'anno di riferimento, e procede quindi all'assegnazione dei fondi a favore delle richieste ammissibili, entro i limiti di disponibilità finanziaria, indicata nell'avviso interno, e nel rispetto delle priorità indicate da ciascuna Struttura accademica.

14.5. I titolari degli assegni di ricerca finanziati dai fondi di cui al presente articolo beneficiano di un'assegnazione individuale forfettaria per ricerca, rapportata alla percentuale di cofinanziamento a carico della Scuola e di importo quantificato nell'avviso interno.

Art. 15

(Approvazione dei progetti di ricerca annuali e biennali, anche coordinati con partner esterni)

15.1. Per la valutazione dei progetti presentati, la Commissione Ricerca si avvale del parere di esperti esterni alla Scuola.

15.2. Le proposte progettuali sono valutate nel rispetto dei seguenti criteri e principi.

a) i progetti devono avere obiettivi ben definiti e modalità di svolgimento ben articolata, delineando l'avvio di nuove linee di ricerca, nella prospettiva che i futuri sviluppi possano essere finanziati da altri enti, ed essere prioritariamente coerenti con l'attuazione del piano di sviluppo della Scuola; per i progetti coordinati, al fine di garantire la novità per la Scuola della linea di ricerca proposta, non saranno considerate riproposizioni di partnership già oggetto di progetti coordinati finanziati in anni passati;

b) la selezione dei progetti avviene su base competitiva, con riferimento primario alla novità e chiarezza degli obiettivi, alla coerenza con il piano di sviluppo della Scuola, alla potenzialità dei risultati e alla capacità di gestione dei progetti, anche sulla base delle relazioni scientifiche presentate a chiusura di progetti del triennio precedente e di ulteriori valutazioni definite negli appositi bandi.

c) a parità di qualità scientifica, sono altresì privilegiati i progetti che coinvolgono gruppi di ricerca multidisciplinari e personale interno di diverse tipologie, nonché quelli presentati da giovani ricercatori (per giovane ricercatore si intende il proponente che abbia i requisiti previsti nelle categorie ERC "starting" e "consolidator");

d) è infine valutata anche la congruenza del finanziamento richiesto con il progetto di ricerca.

15.3. L'eventuale ammissione o esclusione di precedenti richieste di finanziamento non costituisce titolo nella valutazione della nuova richiesta.

15.4. La Commissione Ricerca, sulla base delle valutazioni espresse dagli esperti previsti dal precedente art. 15.1 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento.

15.5. Agli esperti previsti dal precedente art. 15.1 la Scuola può riconoscere, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, anche un compenso.

Art. 16

(Valutazione dei progetti di ricerca integrati triennali)

16.1. Valutazione *ex ante*.

Le proposte presentate sono valutate e approvate dalla Commissione Ricerca, che si avvale del parere di esperti anonimi esterni alla Scuola, sulla base dei seguenti criteri e principi:

- a) chiarezza degli obiettivi e delle modalità di svolgimento, coerenza con le linee di ricerca della Scuola;
- b) carattere innovativo, scientificamente ampio e di respiro pluriennale;

- c) coinvolgimento di più docenti e ricercatori della Scuola;
- d) potenzialità di interconnettere strutture di ricerca, interne ed esterne, su temi collegati e con reciproco vantaggio;
- e) potenziali capacità di attrarre risorse esterne;
- f) partecipazione di allievi della Scuola.

La selezione dei progetti avviene su base competitiva, con riferimento primario alla novità e chiarezza dell'impostazione e degli obiettivi, alla potenzialità dei risultati e alla capacità di gestione dei progetti. A tal fine si terrà conto anche dalle valutazioni ottenute, dal proponente e dal personale interno coinvolto nel progetto definite negli appositi bandi. È valutata anche la congruenza del finanziamento richiesto con il progetto di ricerca.

16.2. Valutazione *in itinere*.

Entro il termine del diciottesimo mese di attività è richiesta una relazione scientifica intermedia sulla ricerca svolta fino a quel momento e un eventuale aggiornamento del programma per la restante durata del progetto. La relazione intermedia sarà valutata dalla Commissione Ricerca, avvalendosi di esperti anonimi esterni alla Scuola.

16.3. Valutazione *ex post*.

Al termine del progetto, la relazione conclusiva sarà sottoposta alla valutazione da parte della Commissione Ricerca, che si avvale di esperti anonimi esterni alla Scuola.

Art. 17

(Approvazione dei progetti cofinanziati)

17.1. Le proposte di progetti cofinanziati sono valutate e approvate in via definitiva dalla Commissione Ricerca.

17.2. Qualora il bando preveda la preselezione dei candidati della Scuola da parte della Scuola stessa, la Commissione Ricerca definirà i relativi criteri e modalità.

Art. 18

(Approvazione di inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi)

18.1. Le proposte di invito a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi, sono valutate e approvate dalla Commissione Ricerca.

18.2. Le eventuali attività didattiche e seminariali del visitatore saranno sottoposte all'esame preventivo della Struttura accademica di riferimento.

SEZIONE III

MODALITÀ DI GESTIONE DEI FONDI

Art. 19

(Utilizzo dei fondi assegnati)

19.1. A seguito dell'assegnazione dei fondi interni per ricerca di base, avvio di attività per i nuovi docenti, assegni di ricerca (finanziati o cofinanziati), progetti di ricerca (annuali e biennali, anche coordinati; triennali integrati) e inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi, gli uffici competenti comunicano a ciascun responsabile dei fondi l'assegnazione delle risorse e le modalità generali di gestione definite dalla Commissione Ricerca, e provvedono alla loro gestione amministrativa e contabile, anche sulla base delle indicazioni del responsabile stesso.

19.2. Le risorse assegnate devono essere spese entro il termine di durata del finanziamento. Eventuali economie sono recuperate a favore del bilancio alla scadenza del termine stesso. Il responsabile di un progetto di ricerca annuale o biennale, anche coordinato, in casi di documentata necessità, può chiedere un'estensione della durata del progetto, che in ogni caso non potrà superare la fine dell'anno solare di scadenza dello stesso.

19.3. Alla scadenza del progetto di ricerca, il responsabile dello stesso deve presentare alla Commissione ricerca, per il tramite dell'ufficio competente, una relazione scientifica con l'indicazione dei risultati

ottenuti. Le domande presentate quando sia ancora in corso un altro progetto di ricerca devono essere corredate da una relazione intermedia di quest'ultimo. La mancata presentazione della relazione finale di un progetto esclude dalla presentazione di nuove proposte per un triennio dalla conclusione del progetto stesso.

Art. 20

(Utilizzo dei fondi per progetti cofinanziati)

20.1. Gli uffici competenti, dando seguito alle comunicazioni dell'ente finanziatore esterno in merito all'ammissione dei progetti al cofinanziamento e all'assegnazione delle relative somme, comunicano l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei progetti stessi; provvedono alla gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate dall'ente finanziatore esterno e di quelle assegnate dalla Scuola, anche sulla base delle indicazioni dei responsabili dei progetti stessi, in conformità alla normativa ministeriale e ai regolamenti dei progetti e della Scuola; provvedono infine, alla scadenza del periodo di finanziamento, alla rendicontazione dei progetti.

20.2. Qualora l'ente finanziatore esterno decida di finanziare un progetto con risorse inferiori di oltre il 20% a quelle richieste dal proponente, il cofinanziamento della Scuola è ridotto proporzionalmente e la differenza è recuperata a favore del bilancio della Scuola. Sono altresì recuperate a favore del bilancio della Scuola le risorse inizialmente previste a fronte di progetti non approvati dagli enti finanziatori esterni.

20.3. Le risorse assegnate devono essere spese entro il termine di durata del progetto. Eventuali economie sono recuperate a favore del bilancio della Scuola alla scadenza del termine stesso.

20.4. Alla scadenza del progetto, il responsabile dello stesso deve presentare alla Commissione Ricerca, per il tramite dell'ufficio competente, una relazione scientifica con l'indicazione dei risultati ottenuti. La mancata presentazione della relazione finale di un progetto esclude dalla presentazione di nuove proposte per un triennio dalla conclusione del progetto stesso.

Art. 21

(Modalità di utilizzo dei fondi per acquisto di beni e servizi)

21.1. Il responsabile del progetto può acquistare beni e servizi solo tramite gli uffici dell'Amministrazione e nel rispetto delle procedure di legge e regolamentari.

21.2. Il responsabile del progetto può utilizzare i fondi dei progetti per pagare, ove consentito, spese di ospitalità senza alcuna autorizzazione.

21.3. Si procede alla liquidazione o al rimborso della spesa sostenuta solo:

- a) se sussiste la relativa copertura finanziaria;
- b) se il responsabile del progetto dichiara espressamente che la spesa è necessaria per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca;
- c) previa consegna dei regolari documenti giustificativi, con indicazione degli ospiti.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Incompatibilità)

22.1. Il personale non espressamente indicato agli artt. 3.1 e 4.2 non può beneficiare in alcun modo dei finanziamenti previsti nel precedente art. 4.1.

22.2. I professori e i ricercatori che, dopo aver presentato una richiesta di finanziamento, cessino di appartenere alla Scuola per qualsiasi ragione (cessazione, trasferimento, ecc.), nel caso di progetti di ricerca finanziati dalla Scuola sono esclusi dal finanziamento, ovvero decadono dalla fruizione di quanto eventualmente già finanziato; nel caso di progetti finanziati o cofinanziati da enti esterni, ove consentito dalle norme specifiche dell'ente finanziatore, essi conservano la responsabilità del progetto fino alla conclusione dello stesso.

22.3. I soggetti coinvolti, come titolari o semplici partecipanti, in progetti di ricerca in corso finanziati dalla Scuola, possono essere ammessi a presentare o partecipare a nuovi progetti di ricerca solo se quelli già avviati abbiano scadenza naturale entro l'anno solare in cui viene presentata la nuova richiesta.

Art. 23

(Disposizione transitoria)

23.1. Per l'anno 2017, la presenza come semplice partecipante in un progetto triennale è compatibile con la presenza in un progetto annuale o biennale, anche coordinato.

Art. 24

(Disposizioni generali e di rinvio)

24.1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, i regolamenti della Scuola e la normativa generale.

24.2. I beni (strumentazioni, testi, diritti d'autore su opere dell'ingegno, ecc.) acquistati con risorse stanziare dalla Scuola sono inderogabilmente acquisiti al patrimonio della stessa, secondo le regole di inventariazione previste dalla normativa vigente. Non sono pertanto finanziabili acquisti di beni, strumentazioni, ecc., in favore di terzi.

Art. 25

(Pubblicazione)

25.1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.